II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/986 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2021

recante approvazione della decisione dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica recante adozione del nuovo regolamento dell'Agenzia che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

[notificata con il numero C(2021) 2893]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 60, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità europea dell'energia atomica cura il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari, mediante una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell'uguale accesso alle risorse.

(2) A tal fine, l'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del trattato Euratom ha istituito un'Agenzia.

(3) Il regolamento adottato dall'Agenzia deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione e fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

(4) In virtù del trattato Euratom e del proprio statuto, con decisione del 15 gennaio 2021 l'Agenzia ha adottato un nuovo regolamento per aggiornare e sostituire il regolamento dell'Agenzia attualmente in vigore.

(5) A norma dell'articolo 60, sesto comma, del trattato Euratom, il regolamento dell'Agenzia deve essere approvato dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la decisione dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica del 15 gennaio 2021 recante adozione del regolamento dell'Agenzia che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, e abrogazione del regolamento del 5 maggio 1960.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 1º luglio 2021.

Articolo 3

L'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica è destinataria della presente decisione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione